

Il dì 29 Genajo 1826 nell'Of. di Cancelleria Giudiziale

avanti

Il Sig. di Giudice D. Corsi

Presenti

Clausura etc.

Antonio Grandi Capo Comune di Quenno
 Giovanni Gasperetti Deputato)
 S. Giambatta Guaresima) Deputati della stessa Comune
 Carlo Tada Vore Capo Comune di Flavon
 Giuseppe Giovanini assistente.
 Francesco Falgout Capo Comune di Torres
 Francesco Asb Capo Comune di Cuneo.
 Il S. Antonio Vidi di Binzolo.

Tra le condizioni del contratto progettato tra i Comuni di Flavon, Torres, e Cuneo ed in margine nominato S. Antonio Vidi per il terreno esistente in un bosco denominato Novel in data 29 Marzo 1820 saranno l'obbligo per parte delle Comuni di procurare al Comune Vidi il permesso del Comune di Quenno di poter erigere gli occorrenti edifizii da sega lungo il torrente Trisniga nel luogo, che troverà il più opportuno.

Sono perciò comparsi volontariamente ehe parti ed in seguito alle trattative combinarsi in questo riguardo quanto segue.

1^{mo} La Comune di Quenuo accorda alle Comuni di Cuneo, Cuneo, e Flavon, ed al S^{ro} Antonio Vidi il permesso, che quest'ultimo possa erigere lungo la valle della Trisignia un rifugio sopra Comune, e precisamente nella valle sopra detto Bovel, e nel luogo dove troverà più opportuno due erigere seghe, ed il suolo necessario per collocarvi il legname per corso di dieci otto anni computabili dal giorno, in cui saranno erette le seghe.

2^{do} Il S^{ro} Vidi però dovrà scegliere le località in modo che nell'occupazione del suolo non impedisca il libero passaggio della strada per la valle di Bovel.

3^{do} Per questa concessione per cui si riserva la superiorità conferma il S^{ro} Vidi dovrà pagare al Comune di Quenuo fiorini duecento, e dieci d'impero, e f. 110 d'impero, e dovranno inoltre le Comuni di Flavon, Cuneo, e Cuneo pagare a quella di Quenuo per lo stesso titolo altri fiorini quaranta nella stessa valuta.

4^{to} Il pagamento dei sud^{di} fior: 220 per parte del S^{ro} Antonio Vidi sarà fatto in due eguali rate, la prima entro due anni da computarsi dal giorno in cui saranno erette le due seghe, e l'altra il successivo anno, ed i f. 50 per parte dei Comuni alla scadenza della prima rata del 30 del mese stabilita nel sopriferito contratto.

si viene però alla definizione ed conclusione del contratto del
bosco restano da stabilirsi: i confini del bosco medesimo
e la direzione della nuova strada di appiccio: per far
vigi della strada della valle di Rover; così resta conve-
nuto, che nel caso, che per tali motivi, o per qualunque
altro non dovesse aver luogo il contratto col S. Vidi, in
questo caso s'intenderà la presente concessione per
non fatta, e così anche nel caso, che alla parte Vidi
non occorresse l'impianto delle due scaglie.

All' effetto poi di stabilire i confini del bosco tra la
parte Vidi, e le Comuni di Genes, S. Giacomo, e Cuneo a
termini del contratto periferito, come non meno
all' oggetto, di determinare in base ad ordinanza
Capitanale del 27 Agosto pp. N. 9667/3361 Billi.
le località di appiccio una comunicazione tra il
bosco di Cuneo colla strada della valle Brifinica in
confronto della medesima Comune di Cuneo, ed del
S. Antonio Vidi, e periferare altresì l'ammontare dell'
indenizzo dovuto per questo al Comune di Cuneo
verrà fissata la giornata dietro istanza dello stesso
S. Antonio Vidi entro il mese di Giugno prox. venturo
come stagione più opportuna.

Su di che fu formato il presente Protocollo, ed in con-
ferma si sottoscrissero, assieme al Giudice.

Antonio Curadi
Gasperetti Giovanni
Quarajima Donatolo
Antonio Vidi

Carlo Gallo Nome
Giuseppe Giovannini
Francesco Dalpiaz
Gianfranco Sol
Claudio atp.